

# LA PAGINA DEL GIURISTA

## LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI NELLE PARROCCHIE - PARTE I

Buongiorno e ben ritrovati. Vi raggiungiamo con il quinto contributo digitale della Pagina del Giurista. In questo numero approfondiremo, da un punto di vista giuridico, il tema della *privacy*.

Trattandosi di una materia riccamente regolamentata e articolata, si è scelto di esporne la trattazione in due distinte pubblicazioni: la prima, di carattere più generale, di introduzione e inquadramento giuridico del tema; la seconda, di profilo pratico-operativo, con particolare riferimento alla riservatezza dei dati nell'ambito delle più frequenti attività parrocchiali.

Con la presente, cogliamo l'occasione per condividere, nella fraternità e nella gioia, gli auguri di un sereno e santo Natale.

### **'INTRODUZIONE'**

#### **1. Definizioni sul diritto alla riservatezza.**

Ogni ordinamento giuridico tutela il diritto alla *privacy*, ovvero il diritto alla riservatezza delle informazioni personali. Si tratta dell'azione di protezione messa in atto al fine di garantire non solo la riservatezza dei dati, ma anche la loro integrità e disponibilità. L'accesso alle informazioni personali, infatti, deve essere riservato esclusivamente ai soggetti che hanno diritto ad accedervi. Tale riservatezza deve essere garantita durante tutto il ciclo di vita del dato, ossia da quando viene generato e/o raccolto a quando viene distrutto, passando ovviamente per ogni tipo di conservazione.

Il dato (inteso come informazione) è integro quando non è stato in alcun modo alterato o corrotto. Qualsiasi evento che provochi la modifica accidentale di una informazione ne determina l'alterazione, quindi la "corruzione". Ciò può avvenire, ad esempio, anche a causa del guasto a un supporto informatico di memorizzazione.

Fondamentale, infatti, è che il dato si conservi integro nel tempo in modo da essere disponibile quando serve.

#### **2. Le fonti legislative: Norme statuali e norme canoniche in materia di *privacy*.**

Il diritto alla *privacy* è tutelato dall'Ordinamento giuridico statale. La normativa di riferimento è il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) in vigore dal 2016 e pienamente applicato nel nostro Ordinamento dal 25 maggio 2018 (in virtù del D. Lgs. n. 101/2018, che ha dato attuazione alle ultime innovazioni del GDPR).

Il tema della *privacy* investe, naturalmente, anche l'Ordinamento canonico. La Chiesa, in virtù degli archivi ecclesiastici collocati nelle diocesi, nei monasteri o nelle singole parrocchie, è da sempre depositaria della memoria e della storia dei popoli. L'Ordinamento della Chiesa riconosce esplicitamente, tra i suoi diritti fondamentali, il diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona. Si tratta di un principio sostanzialmente assimilabile a quello in seguito noto come *privacy*, sancito dal canone 220 del Codice di diritto canonico del 1983, a norma del quale "[...] Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità". La specificazione delle norme ecclesiali sulla riservatezza seguirà con il Decreto Generale n. 1285/1999, poi aggiornato dalla Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale, svoltasi dal 21 al 24 maggio 2018. Vale la pena sottolineare, a tale proposito, come il Legislatore canonico abbia affrontato il tema della riservatezza con netto anticipo temporale rispetto all'Ordinamento civile, peraltro rivolgendo una particolare attenzione al profilo meno burocratico della previsione normativa, cioè all'aspetto più

# LA PAGINA DEL GIURISTA

interiore e spirituale che è l'intimità dell'individuo e l'onorabilità derivante dalla buona fama. Aspetto, questo, che ha sempre rivestito molta importanza per la Chiesa, poiché già San Tommaso considerava le maldicenze e le contumelie, quali lesioni dell'onorabilità e della fama.

In materia di protezione dei dati, dunque, l'ordinamento dello Stato e quello della Chiesa cattolica si sono mossi in parallelo e nel pieno rispetto della propria reciproca autonomia, garantita dall'art. 7 della Costituzione italiana (*"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"*). Proprio in virtù di questo principio di autonomia la Chiesa cattolica, essendo dotata di un *corpus* completo di norme a tutela dei dati e della riservatezza, è esentata dall'applicazione del GDPR quando sono presenti le seguenti condizioni:

- a) quando il trattamento riguarda la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione della Chiesa cattolica;
- b) quando il trattamento ha ad oggetto i dati relativi ai fedeli e ai soggetti che entrino in contatto con la Chiesa per finalità di natura esclusivamente religiosa.

Se ricorrono entrambe le indicate condizioni il trattamento di dati da parte della parrocchia può ritenersi non assoggettato alla disciplina del GDPR bensì esclusivamente alle norme canoniche e, quindi, al Decreto Generale CEI per la tutela della buona fama e del diritto alla riservatezza. I dati così raccolti non devono essere comunicati fuori dalla Chiesa cattolica, salvo le ipotesi espressamente previste dal diritto canonico o dalla legge civile.

Per le altre attività che di per sé non sono caratteristiche della Chiesa trova invece applicazione il GDPR, di cui il Decreto Generale ricalca i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali, ovvero:

- **liceità, correttezza e trasparenza;**
- **limitazione delle finalità;**
- **minimizzazione dei dati;**
- **limitazione della conservazione** al tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di raccolta;
- **integrità e riservatezza** dei dati personali trattati.

Tra i presupposti di liceità del trattamento, si evidenzia in modo particolare il consenso, informato, espresso e inequivocabile dell'interessato (o dell'esercente la responsabilità genitoriale qualora l'interessato sia minore). L'acquisizione di uno specifico consenso è necessaria, ad esempio, per la pubblicazione di foto sui canali social della Parrocchia. Il consenso dell'interessato è, coerentemente con quanto previsto dal GDPR, sempre revocabile.

## 'SOGGETTI'

### 1. Il Titolare del trattamento dei dati.

Il Decreto Generale, in linea con la definizione del GDPR, individua il Titolare del trattamento nella *"persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali"*.

Il Titolare del trattamento non necessita di specifica individuazione o nomina ma è tale *ipso facto*, ovvero in ragione della funzione e delle attività che effettivamente svolge.

L'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana ha fornito alcune indicazioni utili all'individuazione del Titolare del trattamento, per le quali lo stesso è da ricercarsi nella *"persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati personali"*.

Titolare del trattamento è la Parrocchia in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e non anche, invece, il Parroco. Il riferimento alla "persona giuridica", invece che a quella "fisica", trova

# LA PAGINA DEL GIURISTA

giustificazione nella valutazione di inopportunità di identificare il Titolare del trattamento nella figura del singolo Vescovo o, piuttosto, del Parroco, anche in relazione alla difficoltà di informare gli interessati in caso di cambiamenti.

Tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare, all'interno della sua struttura, assumono il ruolo di "incaricati al trattamento" o "autorizzati al trattamento". Essi devono seguire le istruzioni impartite del Titolare, che è la Parrocchia. Ricoprono il ruolo di Incaricati del trattamento, ad esempio, tutti i sacerdoti e i laici addetti alla Curia diocesana, così come coloro che collaborano nelle segreterie parrocchiali.

È preferibile, anche se non necessario, che l'incarico sia conferito per iscritto dal parroco in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* della Parrocchia. Nell'incarico, ove redatto per iscritto, dovranno essere dettagliate le istruzioni per il trattamento dei dati.

In linea più generale, atteso che i dati conservati in Parrocchia vanno custoditi con cura, pare opportuno che nella gestione interna l'accesso ai medesimi dati venga consentito al minor numero di persone possibile, opportunamente scelte e formalmente nominate. Le banche dati e gli archivi non vanno lasciati aperti e disponibili agli estranei. Gli elenchi potranno essere consegnati a terzi solo nel caso in cui essi siano necessari per compiere un determinato servizio (ad esempio: l'elenco degli iscritti a una classe di catechismo può lecitamente essere affidato ai catechisti di quella classe per il corretto e sicuro svolgimento dell'attività e per una effettiva presa in carico dei minori; l'elenco dei malati da visitare può essere consegnato al ministro della Comunione incaricato; etc.). Ovviamente, anche la consegna dell'elenco a un soggetto terzo deve sempre accompagnata dalla prescrizione di evitare la diffusione dei dati o un utilizzo improprio degli stessi. In ogni caso, i dati contenuti nell'elenco devono essere solo quelli strettamente necessari all'attività stessa.

## ***2. Il Responsabile del trattamento.***

Il Responsabile del trattamento è definito, anche in questo caso in piena coerenza con quanto previsto dal Regolamento europeo, dall'art. 2 del Decreto, come "*la Persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento*".

Il Responsabile del trattamento è una figura solo eventuale, presente laddove i dati vengano trasmessi a terzi (ad es., a una società che imbusta e spedisce riviste) perché svolgano un servizio per conto della Parrocchia. Nei casi in cui ne è prescritta la nomina, il Responsabile del trattamento è individuato in un soggetto esterno all'organizzazione del Titolare. Infatti, anche con riguardo alle organizzazioni ecclesiastiche deve ritenersi accoglibile il prevalente orientamento che individua il Responsabile del trattamento nella Persona fisica o giuridica, esterna alla Parrocchia, che tratta dati personali per conto della Parrocchia stessa.

Il Responsabile deve comunque attenersi, nel trattamento dei dati, alle istruzioni opportunamente impartite e adottare le adeguate misure tecniche e organizzative stabilite dal Titolare del trattamento.

## ***3. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO).***

Il Responsabile della Protezione dei Dati è un professionista esterno alla Parrocchia che ha, tra l'altro, il compito di vigilare sull'osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità, e collaborando con la Parrocchia, laddove necessario, nell'attuazione delle disposizioni normative.

Considerato che la necessità di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati sorge solo nel caso in cui il trattamento si svolga su larga scala (*cf.* art. 18 del Decreto Generale), ordinariamente una Parrocchia non è tenuta a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. In ogni caso, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana per cui

# LA PAGINA DEL GIURISTA

*“È consigliabile che ogni regione ecclesiastica o più diocesi limitrofe si organizzino per individuare un Responsabile della Protezione dei dati. È consigliabile che esso abbia le seguenti caratteristiche:*

- conoscenza del mondo ecclesiastico;*
- esperienza nell'ambito della sicurezza informatica*
- conoscenza della normativa civile e canonica;*
- disponibilità a partecipare agli incontri nazionali organizzati dalla CEI”.*